

COMUNE DI VALLEROTONDA

PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza IV Novembre n. 3 – 03040 – Tel./Fax: 0776/587001 – Pec:

comune.vallerotonda.fr@pec.it



REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Istituto Comprensivo Sant'Elia Fiumerapido - Vallerotonda

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2019

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Istituzione)

- 1) Viene istituito il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi del Comune di Vallerotonda quale organo partecipativo rivolto ai giovani del territorio comunale e diretto ad una loro presenza attiva nella vita pubblica locale.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, composto da ragazzi frequentanti le classi IV° e V° della Scuola Primaria, I°, II° e III° della Scuola Secondaria di Primo grado (Scuola Media) di Vallerotonda, è un organo con potere consultivo nei confronti del Consiglio Comunale. Le competenze, l'organizzazione e le modalità di elezione del suddetto organismo sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 2 (Consiglieri)

- 1) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi è composto da 11 (undici) Consiglieri eletti dalla popolazione scolastica iscritta alle classi IV° e V° della Scuola Primaria, I°, II° e III° della Scuola Secondaria di Primo grado (Scuola Media) di Vallerotonda. La scuola primaria elegge 5 (cinque) consiglieri, la scuola secondaria di primo grado ne elegge 6 (sei). L'elettorato passivo spetta alle classi IV° e V° della Scuola Primaria, I°, II° e III° della Scuola Secondaria di Primo grado (Scuola Media) di Vallerotonda.
- 2) I Consiglieri eletti provvederanno, nella prima seduta del Consiglio comunale dei Bambini e dei Ragazzi, all'elezione del Sindaco, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto. In caso di parità di voti sarà eletto Sindaco il candidato meno giovane di età. Il Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi potrà affidare alcuni suoi compiti ai Consiglieri ed in tal caso occorrerà che sia assicurata una equa presenza di ragazzi delle elementari e delle medie, acquisendo le disponibilità nel corso della stessa seduta consiliare di elezione del Sindaco.

ART. 3 (Durata in carica e scioglimento anticipato)

- 1) Il Consiglio resta in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili. Il Consiglio resta in carica dalla data del suo insediamento che avrà luogo per effetto della sua convocazione da parte del Sindaco del Comune di Vallerotonda. Quest'ultimo presiederà la prima seduta di insediamento per l'elezione del sindaco dei bambini e dei ragazzi che avverrà a seguito delle elezioni che si svolgeranno nel mese di novembre.
- 2) I componenti del consiglio dei bambini e dei ragazzi cessano la loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e presentate al Sindaco per iscritto. La decadenza si verifica per assenza ingiustificata a 2 (due) sedute consecutive o in seguito a trasferimento presso altre scuole di altri comuni. La decadenza di un componente del consiglio dei bambini e dei ragazzi è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti. In ogni caso di cessazione della carica i componenti del consiglio vengono surrogati dai primi candidati non letti che hanno preso il maggior numero di voti appartenenti alla stessa fascia di età dei decaduti.
- 3) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi si scioglie a seguito della cessazione della carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ART. 4 (Luogo delle riunioni e uso beni comunali)

- 1) Le riunioni del Consiglio sono pubbliche ed hanno luogo nell'Aula Consiliare del Comune.
- 2) A tutti i partecipanti ai diversi incontri sarà concesso l'uso del materiale, dei locali e delle attrezzature comunali necessari per lo svolgimento del loro mandato.

ART. 5 (Funzioni di segreteria)

- 1) Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sono svolte dal Segretario Comunale del Comune di Vallerotonda o da un suo delegato. Il Segretario ha anche funzioni di sostegno ai lavori del Consiglio.

ART. 6 (Competenze e funzioni)

- 1) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi:
 - ✓ Promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;

- ✓ Facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - ✓ Fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
 - ✓ Elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - ✓ Segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.
- 2) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
 - 3) In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - ✓ Pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - ✓ Tempo libero, sport e spettacolo;
 - ✓ Sicurezza stradale e circolazione;
 - ✓ Politiche ambientali;
 - ✓ Iniziative culturali e sociali;
 - ✓ Solidarietà ed assistenza
 - 4) Il consiglio dei bambini e dei ragazzi può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

ART. 7 (Svolgimento delle funzioni)

- 1) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
- 2) L'ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.
- 3) Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 8 (Decisioni)

- 1) Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate dal Segretario comunale, o da un suo delegato, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per eventuali relative soluzioni.
- 2) Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 9 (Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale)

- 1) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
- 2) Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

ART. 10 (Convocazione e pubblicità delle sedute)

- 1) Ai lavori del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.
- 2) Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per la seduta.
- 3) Il Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 (tre) volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

- 4) I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta

ART. 11 (Tutoraggio)

Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi e la Giunta si avvalgono, nello svolgimento della loro funzione, di un gruppo di tutoraggio costituito da:

- ✓ Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Vallerotonda;
- ✓ un Docente dell'Istituto Omnicomprensivo di Vallerotonda indicato dal Dirigente Scolastico che svolgerà la funzione di facilitatore.

TITOLO II PROCEDIMENTO E SISTEMA ELETTORALE

ART. 12 (Modalità di svolgimento delle elezioni)

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 27 (ventisette) ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza la Scuola Media di Vallerotonda; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 (cinque) e da non più di 15 (quindici) elettori di cui all'art. 1; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
- b) entro 30 (giorni) dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
- c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 13 (tredici) e superiore a 21 (ventuno); ogni ordine di classe deve avere almeno 2 (due) candidati;
- d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc.);
- e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
- f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a 2 (due) preferenze, apponendo una crocetta nella casella fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di due preferenze, la scheda sarà annullata;
- g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri Comunali i primi 11 (undici) classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 2, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
- i) entro 5 (cinque) giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del Comune;
- j) il Sindaco proclama, entro 10 (dieci) giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e inviato alla scuola elementare e media, per l'opportuna pubblicizzazione;
- k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.

ART. 13 (Elezione del Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi)

- 1) Nella prima riunione del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi, convocata a cura del Sindaco di Vallerotonda, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i primi 3 (tre) classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.
- 2) Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.
- 3) Successivamente alla elezione del Sindaco, il consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta comunale.

ART. 14 (Nomina della Giunta comunale dei Bambini e dei Ragazzi)

- 1) Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei 2 (due) rappresentanti della Giunta così suddivisi: 1 (uno) di scuola primaria, 1 (uno) di scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al consiglio.
- 2) Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 6, comma 3, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 15 (La Giunta dei Bambini e dei Ragazzi)

- 1) La Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso l'Istituto Scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 16 (Competenze del Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi)

- 1) Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e la Comunità dei ragazzi di tutte le scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio comunale. Può intervenire nelle cerimonie e nelle manifestazioni che interessano i giovani ed il suo contrassegno è costituito da una fascia tricolore. Dà impulso alla attività del Consiglio e assicura l'applicazione delle decisioni.
- 2) La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi.

ART. 17 (Campagna elettorale)

- 1) Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e nelle sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 18 (Commissione di Vigilanza)

- 1) E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'Istituto stesso.
- 2) Tale Commissione è composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della Scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
- 3) La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
- 4) Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi.

ART. 19 (Rapporti con il Comune)

L'Amministrazione comunale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei bambini e dei ragazzi;
- b) richiede al consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei bambini e dei ragazzi.

ART. 20 (Rapporti con la Regione Lazio)

- 1) La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al consiglio dei bambini e dei ragazzi e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di

garanzia sul corretto andamento di attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

TITOLO III
NORME FINALI E DISPOSIZIONI APPLICABILI
ART. 21 (Rinvio)

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si seguiranno criteri logici condivisi dal Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi.
- 2) Il Consiglio ed il Sindaco possono disciplinare la propria attività con disposizioni interne di natura organizzativa.

ART. 22 (Uso del maschile)

L'uso della terminologia al maschile nel presente Regolamento è esclusivamente funzionale alla più agevole lettura del testo, fermo restando il sostanziale rispetto delle pari opportunità.